

D.Lgs. 81/08

Rev. 0

Data: 19/01/2019

Pagina 1 di 29

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Relativo al:

Servizi di Pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L.

II Datore di Lavoro (per approvazione)

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08

Rev. 0

Data: 19/01/2019

Pagina 2 di 29

INDICE

/ICL			
1		PREMESSA	4
2		CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3		NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	4
	3.1	Principali normative di riferimento in materia di sicurezza	4
	3.2	Principali normative di riferimento in materia di appalti pubblici e privati	5
	3.3	Definizioni	5
	3.3.1	Contratto di Somministrazione – Codice Civile articolo 15595	
	3.3.2	Contratto di Appalto – Codice civile articolo 1655	
	3.3.3	Contratto di Subappalto – Codice civile articolo 1656	
	3.3.4 3.3.5	Datore di Iavoro – D.Lgs. 81/08 articolo 175 Lavoratore autonomo – Codice Civile articolo 22225	
	3.3.6	Interferenze5	
	3.3.7	Rischi interferenti	
4		ORGANIZZAZIONE	6
•	4.1	Descrizione del ciclo produttivo	
	4.2	Turni e orari di lavoro	
	4.3	Struttura organizzativa per la sicurezza	
_	4.3		
5		CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008	
	5.1	Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza	
	5.2	Cooperazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento deg interventi di prevenzione e protezione	
	5.3	Criteri per l'elaborazione del DUVRI	9
	5.3.1	Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti	
	5.3.2	Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di	
		prevenzione e protezione	
	5.3.3	Definizione delle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni interferenti	
	5.3.4	Matrice dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.	
6		IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COINVOLTE NEL DUVRI	
	6.1	Attività da appaltare	
	6.2	Misure di coordinamento generali	.13
	6.3	Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni	.14
7		INFORMATIVA SUI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO	.14
	7.1	Rischi generali	.15
	7.2	Utilizzo dei servizi igienici	.15
	7.3	Misure di emergenza	.15
8		VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	.16

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08

Rev. 0

Data: 19/01/2019

Pagina 3 di 29

8.1	Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti	16
8.2	Matrice dei rischi a monte delle misure di prevenzione e protezione	18
8.3	Definizione delle misure di prevenzione e protezione	20
8.4	Matrice dei rischi a valle delle misure di prevenzione e protezione	25
9	COSTI PER LA SICUREZZA	27
10	OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA	28
11	OBBLIGHI DELL'IMPRESA SUB-AFFIDATARIA	28
12	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DUVRI	29



D.Lgs. 81/08

Rev. 0

Data: 19/01/2019

Pagina 4 di 29

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in conformità e in accordo alle prescrizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs 81/08 e riguarda il contratto di appalto relativo al servizio di "Pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L.".

Le attività da svolgere sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda.

In linea con il sopra richiamato disposto legislativo, il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti nei luoghi appartenenti al Comune di Albano Laziale, nonché la valutazione dei rischi interferenti tra le attività da contratto di appalto.

Il presente documento contiene altresì una valutazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08, art. 26 comma 5) e dovrà essere allegato ai contratti di appalto o di somministrazione di lavoro, al momento della sottoscrizione.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica ai luoghi, quali, immobili ed aree pubbliche, nel territorio del comune di Albano Laziale, dove dovranno essere svolte le attività di cui alla premessa.

Il presente DUVRI ha lo scopo di fornire ai datori di lavoro delle imprese affidatarie esecutrici informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (di contesto e di tipo interferenziale) in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalle fasi di lavoro che, a causa della loro sovrapposizione ed interferenza (parziali e totali), possono creare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori comunali e dei cittadini del Comune di Albano Laziale, ovvero dei lavoratori delle ditte esecutrici.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività di ciascuna impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

È compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria emettere un proprio "documento di valutazione dei rischi" in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

3.1 Principali normative di riferimento in materia di sicurezza

- ✓ D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (nel seguito D.Lgs. 81/2008)
- ✓ D.Lgs. 276/2003 e D.Lgs. 251/04 e s.m.i.)
- ✓ Legge 248/2006 e s.m.i.



D.Lgs. 81/08

Rev. 0

Data: 19/01/2019

Pagina 5 di 29

- ✓ Legge 296/2006 (legge finanziaria)
- ✓ Legge 123/2007 (legge delega al Governo) le parti in vigore
- ✓ tutte le leggi e norme richiamate nelle suddette e nel testo del presente documento.

3.2 Principali normative di riferimento in materia di appalti pubblici e privati

- ✓ Codice civile articoli 1559 1655 1656 e seguenti;
- ✓ D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici)
- ✓ Determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5/3/2008
- ✓ D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

3.3 Definizioni

3.3.1 Contratto di Somministrazione – Codice Civile articolo 1559

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

3.3.2 Contratto di Appalto – Codice civile articolo 1655

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

3.3.3 Contratto di Subappalto – Codice civile articolo 1656

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

3.3.4 Datore di lavoro – D.Lgs. 81/08 articolo 17

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

3.3.5 Lavoratore autonomo – Codice Civile articolo 2222

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prettamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

3.3.6 Interferenze

Circostanze o condizioni in cui si verifica un contatto che genera "rischio professionale" tra il personale del Datore di Lavoro, Committente e dell'Affidatario, ovvero tra il personale delle imprese operatrici diverse ovvero che sui trovano ad operare a qualsiasi titolo, presso la stessa sede di lavoro.



D.Lgs. 81/08

Rev. 0

Data: 19/01/2019

Pagina 6 di 29

3.3.7 Rischi interferenti:

Sono quei rischi che si manifestano in quei luoghi di lavoro in cui vengono svolte attività lavorative dal Datore di Lavoro Committente con i rischi derivanti dalle attività effettuate mediante contratti di appalto, di somministrazione lavoro ad imprese esecutrici.

4 ORGANIZZAZIONE

Struttura Committente:

• Ente: Comune di Albano Laziale;

• Sede legale: Piazza della Costituente, 1 – Albano Laziale

• Datore di Lavoro: Ing. Filippo Vittori

• RSPP: Ing. Massimo Navarra

Per tutti gli altri dati ed informazioni specifiche, si rimanda in dettaglio al DVR aziendale in revisione aggiornata, redatto in conformità al dettato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/08, di cui il presente DUVRI costituisce parte integrante.

4.1 Descrizione del ciclo produttivo

Il Comune di Albano Laziale è un ente locale pubblico autonomo finalizzato a curare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta.

A tal fine i lavoratori del Comune di Albano Laziale sono inseriti in una struttura suddivisa in diversi settori, ciascuno destinato ad occuparsi di specifiche attività volte a gestire il territorio e la popolazione residente e a sua volta strutturato in servizi.

Le attività svolte dai lavoratori del Comune sono di tipo impiegatizio (per tutti gli aspetti amministrativi, progettuali, organizzativi, ecc.), con o senza rapporti con il pubblico, ma anche di tipo tecnico ed operativo.

I lavoratori comunali, per effettuare quanto sopra previsto, nelle varie sedi appartenenti al Comune di Albano Laziale svolgono mansioni prettamente di ufficio, utilizzo di materiale cartaceo, videoterminali, stampanti, ecc...

Quali rischi di natura generale, possiamo quindi considerare:

- rischio elettrico;
- rischio incendio ed esplosione;
- rischio legato ai luoghi e agli ambienti di lavoro.

4.2 Turni e orari di lavoro

Il servizio di supporto per le attività sopraindicate dovrà essere garantito durante gli orari di apertura del M.O.A.L. sei giorni alla settimana su sette.



D.Lgs. 81/08

Rev. 0


Data: 19/01/2019

Pagina 7 di 29

4.3 Struttura organizzativa per la sicurezza

L'individuazione delle figure cui sono attribuite funzioni, compiti, obblighi e quindi le responsabilità in merito all'applicazione di quanto previsto nel presente documento, è conseguente all'organizzazione della impresa, in relazione ai compiti e funzioni di ciascun soggetto.

La struttura organizzativa per la sicurezza del Comune di Albano è riportata nel seguente schema.



5 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008

Fermo restando le fasi propedeutiche relative alla verifica dei requisiti tecnici-professionali (art. 26 comma 1), attività questa espletata secondo le procedure interne, si riportano, di seguito, le modalità operative per l'applicazione dei disposti legislativi.

D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0
Data: 25/06/2018
Pagina 9 di 29

5.1 Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Al fine di razionalizzare la documentazione che deve essere prodotta e fornita dalla Amministrazione, l'informativa, di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), è inserita nel capitolo 8.0 del presente documento.

5.2 Cooperazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

Il presente documento contiene e definisce le misure e le attività di coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro che operano nel territorio del Comune di Albano Laziale in accordo al dettato di cui al D.Lgs 81/08, art. 26 comma 2 e 3).

In linea generale, le azioni di cooperazione e coordinamento si esplicitano attraverso l'organizzazione di specifici incontri e riunioni al fine di:

- ✓ scambiarsi informazioni e/o documentazione, al fine di rendere edotti circa lo stato di applicazione di procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI;
- ✓ prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo tali da rendere necessario adeguare e/o modificare in parte o totalmente le misure e le procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- ✓ evidenziare eventuali situazioni di pericolo che possono generare interferenze e quindi probabili rischi e/o proporre la integrazione ed implementazione delle misure definite ed applicate.

Ciascuna impresa esecutrice si obbliga a partecipare alle iniziative ed attività all'uopo definite nel presente DUVRI, ovvero definite in corso d'opera a cura della struttura committente.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

5.3 Criteri per l'elaborazione del DUVRI

Sono di seguito riportati i criteri generali e le linee di azione principali attraverso cui si articola la procedura per l'elaborazione del DUVRI.

Il procedimento di identificazione e valutazione dei rischi interferenti e di definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie si articola secondo le seguenti fasi elementari:

5.3.1 Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti

L'identificazione delle attività e fasi concomitanti avviene attraverso la redazione di un programma in cui vengono riportate sia le attività proprie dell'azienda committente, quelle previste da appaltare sia ad imprese che a lavoratori autonomi, prendendo a riferimento le periodicità e tempistiche di intervento legate a ciascuna attività/contratto.

D.Lgs. 81/08

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 10 di 29

5.3.2 Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Una volta determinate le attività lavorative concomitanti ed interferenti e i periodi in cui le interferenze si verificano, è necessario passare all'individuazione e alla valutazione dei rischi di interferenza.

Per tale valutazione viene utilizzato uno strumento operativo di semplice compilazione e lettura, la "Matrice dei rischi interferenti", nella quale vengono riportate le attività (e quindi i contratti) oggetto di interferenza e i rischi interferenti ad esse legati, desunti a seguito dell'analisi delle singole attività interferenti e comunque appartenenti ad una lista predefinita di potenziali fattori di rischio interferenti che, a titolo indicativo e non limitativo, sono riportati nella tabella seguente:

		LEGENDA DEI RISCHI							
	RF-01	Rumore							
Rischi fisici	RF-02	Vibrazioni							
RISCHI HSICI	RF-03	Microclima e illuminazione							
	RF-04	Radiazioni							
Chimici		Esposizione agenti chimici							
Biologici		Esposizione agenti biologici							
Cancerogeni o muta	igeni	Esposizione agenti cancerogeni o mutageni							
	RI-01	Rischio elettrico							
	RI-02	Rischio utilizzo comune macchine, attrezzature e apprestamenti							
	RI-03	Caduta dall'alto di persone							
	RI-04	Caduta dall'alto di materiali							
	RI-05	Urti contro corpi sporgenti							
Rischi infortuni	RI-06	Ferimento da oggetti proiettati accidentalmente							
	RI-07	Ferimento da scivolamenti su pavimentazioni sdrucciolevoli, ecc.							
	RI-08	Incendio ed esplosioni							
	RI-09	Vie ed uscite di emergenza							
	RI-10	Ambienti sospetti di inquinamento o confinati							
	RI-11	Rischio investimento/sinistri stradali							

La valutazione dei rischi specifici legati alle interferenze porta a valutare l'entità del rischio in termini di probabilità di accadimento (P) e gravità del danno causabile (D) e condizionata dall'avvenuta formazione (F) e/o informazione (I), secondo la formula:

Considerando P e D variabile da 1 a 4, e ponendo I x F = 1, avremo che R potrà assumere i valori compresi tra 1 e 16 come si evince dalla matrice di seguito riportata:



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 11 di 29

$$R = \frac{P \times D}{I \times F}$$

PROBABILITÀ

2 3 1 1 2 3 4 DANNI 2 2 4 6 8 3 9 3 12 8 12 16

Scala dei danni

1	Danno lieve senza interruzione del turno										
2	Danno di modesta entità con esiti solo temporanei										
3	Danno significativo con esiti permanenti, ma con invalidità solo temporanea										
4	Danno grave con esiti e invalidazione permanenti										

Scala delle probabilità

1	Remota, poco probabile
2	Bassa
3	Media
4	Alta

Scala dei rischi

Bassa entità (da 1 a 2)
Media entità (da 3 a 4)
Elevata entità (da 6 a 8)
Elevatissima entità (da 9 a 16)

Per comodità di valutazione considereremo il valore R variabile da 1 a 4 in base all'entità del rischio (scala dei rischi) e precisamente:

- R=1 RISCHIO BASSO (valore da 1 a 2) rischio in grado di causare infortunio di lieve entità, con inabilità temporanea di pochi giorni; è da ritenersi tale un rischio che ha bassa probabilità di accadimento, in quanto le misure di prevenzione esistenti sono giudicate idonee a garantire un livello sufficiente di sicurezza per il lavoratore esposto ovvero perché l'entità del danno causabile in caso di incidente è bassa:
- R=2 RISCHIO MEDIO (valore da 3 a 4) rischio in grado di causare infortunio di media entità, con inabilità temporanea di diverse settimane; è da ritenersi tale un rischio che ha una certa probabilità di accadimento, in quanto è stata rilevata una carenza nelle misure di prevenzione, ovvero l'entità del danno causabile in caso di incidente è giudicato serio a causa della carenza delle misure di protezione;
- R= 3 RISCHIO ELEVATO (valore da 6 a 8) rischio in grado di causare infortunio di elevata entità con inabilità permanente; è da ritenersi tale un rischio che ha elevata probabilità di accadimento in quanto vi è una evidente carenza di misure preventive ovvero perché l'entità del danno causabile è comunque elevato in quanto vi è una carenza di misure protettive;
- R= 4 RISCHIO ELEVATISSIMO (valore da 9 a 16) rischio in grado di causare la morte del lavoratore

In linea generale e in via non limitativa, possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 12 di 29

- ✓ Esistenti sul luogo di lavoro del Committente nei quali si trova ad operare uno o più appaltatore, a prescindere dai rischi specifici propri derivanti dall'attività affidata all'appaltatore
- ✓ Derivanti da sovrapposizioni parziali o totali di attività svolte negli stessi luoghi di lavoro del committente, da lavoratori di appaltatori diversi
- ✓ Immessi nei luoghi di lavoro dal Committente, dalle attività curate da uno o più appaltatori
- ✓ Generati in forma di procedimenti o lavorazioni particolari richieste dal Committente ad uno o più appaltatori, comportanti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri derivanti dalle lavorazioni o di attività appaltate.
- 5.3.3 Definizione delle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni interferenti Per ciascun rischio interferente individuato sono state definite le misure di prevenzione e protezione.

In tale maniera, ciascun datore di lavoro o lavoratore autonomo sarà in grado di risalire alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenti di propria competenza semplicemente riconoscendo tutte e soltanto quelle riconducibili alla/e attività di sua competenza in relazione al contratto di appalto stipulato.

In linea generale ed in accordo ai criteri generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, le misure di prevenzione e protezione dovranno prevedere le seguenti priorità:

- ✓ eliminazione del rischio di interferenza alla fonte:
- ✓ riduzione del rischio di interferenza alla fonte:
- ✓ sfasamento temporale e/o spaziale delle lavorazioni interferenti;
- ✓ misure di tipo procedurale e di coordinamento;
- ✓ limitazione del numero di lavoratori soggetti ai rischi interferenti;
- ✓ misure e dispositivi di protezione collettiva;
- ✓ informazione, formazione e cooperazione tra datori di lavoro e/o lavoratori autonomi;
- ✓ dispositivi di protezione individuale.
 - 5.3.4 Matrice dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

In maniera del tutto analoga a quanto precedentemente riportato, sarà reiterata la procedura di valutazione dei rischi di interferenza a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite, valutando pertanto il cosiddetto Rischio Residuo, al fine di prendere atto della efficacia di ciascuna misura definita.

Laddove il Rischio Residuo dovesse ancora risultare di entità media, elevata od elevatissima si procederà con la definizione di ulteriori misure di prevenzione e protezione fintantoché R sarà riportato a valori accettabili (R=1).



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 13 di 29

I costi della sicurezza da esplicitare per ciascun contratto di appalto sono costituiti essenzialmente da due fattori:

- Costi delle misure contro i rischi interferenti: i costi delle misure relative ai rischi
 interferenti sono i costi diretti ed indiretti che l'appaltatore deve sostenere per
 l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti ad esso
 pertinenti, così come definiti nel presente DUVRI.
- Costi ordinari della sicurezza: i costi ordinari della sicurezza sono quelli che ciascuna impresa esecutrice spende per garantire l'adempimento a tutte le obbligazioni in materia di sicurezza vigenti e cogenti a carico del datore di lavoro in accordo alle specificità e peculiarità dell'impresa e delle attività svolte.

6 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COINVOLTE NEL DUVRI

Il contratto di appalto, cui si riferisce il presente DUVRI, riguarda i servizi di supporto, agli operai comunali, nella manutenzione di immobili e aree pubbliche di proprietà comunale.

6.1 Attività da appaltare

Le attività da appaltare all'impresa esecutrice sono:

- 1. Servizio di riscossione del pedaggio di ingresso al M.O.A.L.
- 2. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, diserbo delle aree e degli immobili del M.O.A.L.

Il contratto ha durata annuale.

Le aree di intervento sono dislocate presso il M.O.A.L.

6.2 Misure di coordinamento generali

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione e firma di un verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce inoltre che il responsabile della sede di lavoro o chi per lui e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori potranno interrompere le lavorazioni, dietro autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Le operazioni potranno



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 14 di 29

riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Direttore dell'esecuzione e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

6.3 Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

7 INFORMATIVA SUI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

La presente informativa, resa ai sensi e per quanto previsto al comma 1, lett. b dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, dovrà essere tenuta in debito conto dalle ditte/lavoratori autonomi per:

- ✓ definire in maniera conseguente ed integrata le misure di prevenzione, protezione e sicurezza che si dovrà adottare nel corso di tutte le fasi di lavoro che saranno svolte all'interno degli ambienti di lavoro
- ✓ definire l'opportuna informazione e formazione di tutti i propri lavoratori che la stessa ditta/impresa destinerà ad operare all'interno dei luoghi di lavoro.

Evidenza oggettiva dell'avvenuto adempimento a quanto sopra riportato sarà contenuta all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi del contratto che l'impresa è tenuta ad emettere ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 08/81 e che dovrà essere consegnato all'Amministrazione prima dell'avvio dei lavori, comprensivo della seguente documentazione:

- ✓ elenco nominativo dei lavoratori che svolgeranno i lavori, completo degli estremi di un documento di identità;
- ✓ copia del libro matricola dell'impresa, dal quale si evinca che i suddetti lavoratori siano dipendenti della stessa;
- ✓ dichiarazione del datore di lavoro circa gli adempimenti di tutti gli obblighi contributivi, assicurativi e contrattuali nei confronti degli stessi;
- ✓ nominativo del RSPP e del Medico Competente (ove previsto) dell'impresa;
- ✓ copia degli attestati di idoneità alla mansione (ove previsti) dei lavoratori;
- ✓ copia dei riscontri dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ copia dei riscontri dell'avvenuta distribuzione degli eventuali dispositivi di protezione individuale;
- ✓ nominativi dei lavoratori (tra quelli che svolgeranno l'attività) incaricati per la gestione dell'emergenza e del primo soccorso e relativi attestati di formazione.

L'inizio dell'attività di cui al contratto in oggetto sarà subordinata all'approvazione della documentazione fornita da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 15 di 29

7.1 Rischi generali

Per quanto attiene i rischi di tipo generale, si ravvisano le seguenti fonti:

- ✓ Rischio connesso con l'utilizzo degli impianti elettrici
- ✓ Rischio utilizzo macchine, attrezzature ed apprestamenti
- ✓ Rischio caduta dall'alto di persone
- ✓ Rischio caduta dall'alto di materiali
- ✓ Rischio urti contro corpi sporgenti
- ✓ Rischio ferimento da scivolamenti su pavimentazioni sdrucciolevoli, ecc
- ✓ Rischio incendio ed esplosioni
- ✓ Rischio vie ed uscite di emergenza
- ✓ Rischio investimento e sinistri stradali

Per la valutazione dei suddetti rischi si rimanda ai Documenti di Valutazione dei Rischi dei singoli plessi comunali.

7.2 Utilizzo dei servizi igienici

Per quanto non previsto da disposizioni specifiche in merito, il datore di lavoro della società appaltatrice potrà utilizzare i servizi igienici presenti nel M.O.A.L ed optare delle soluzioni alternative, quali ad esempio delle convenzioni con le attività commerciali dislocate nel territorio comunale, per l'eventuale servizio dei pasti.

7.3 Misure di emergenza

Al fine di rendere efficaci le misure definite e di evitare l'insorgenza di rischi, si prescrive che:

- ✓ tutti i dipendenti della ditta appaltatrice dovranno prendere preventivamente visione dei luoghi di lavoro;
- ✓ l'impresa dovrà definire di conseguenza le proprie misure per la gestione dell'emergenza e designare i lavoratori incaricati alla loro attuazione (D.Lgs 81/2008, Titolo I sez. VI);
- ✓ se nel luogo di lavoro devono essere tenuti liquidi infiammabili, questi devono essere
 presenti nella quantità strettamente necessaria per l'esecuzione del lavoro e stoccati
 in appositi recipienti sui quali dovrà esserne chiaramente indicata la natura e la
 tipologia;
- ✓ nei pressi del luogo di lavoro, dovrà essere sempre presente un estintore a polvere;
- ✓ in caso di emergenza (es. incendio o infortunio) si dovrà far riferimento ai servizi pubblici.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 16 di 29

Si riportano di seguito le misure generali da adottare in caso di emergenza:

- ✓ INTERROMPERE ogni attività lavorativa
- ✓ Mantenere la CALMA
- ✓ L'uso dei MEZZI DI ESTINZIONE è riservato al personale esperto.

8 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

8.1 Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti

Di seguito sarà applicata la metodologia per l'identificazione di eventuali rischi di interferenza.

Sulla base delle informazioni acquisite, si riporta di seguito la pianificazione delle attività che si presume verranno svolte nell'arco dell'anno.

Nello stesso diagramma di Gantt vengono, inoltre, identificate le fasi concomitanti.

Si precisa che in via cautelativa, e non essendo preventivabile in maniera puntale la possibile presenza delle imprese e/o lavoratori autonomi all'interno dei locali, sono state prese in considerazioni le situazioni più critiche di sovrapposizione temporale delle lavorazioni.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 17 di 29

N.	ATTIVITA'	Me	ese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mes	e 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Me	lese12
00	Attività istituzionali del Committente															
01	Attività di riscossione del diritto di ingresso al MOAL															
02	Attività pulizia, disinfestazione, derattizzazione e diserbo del MOAL															

Come da Capitolato d'appalto, la durata dell'appalto è di 12 mesi. Il diagramma sopra riportato è relativo ad un anno solare.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 18 di 29

8.2 Matrice dei rischi a monte delle misure di prevenzione e protezione

E' di seguito riportata la Matrice dei rischi interferenti a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, matrice m x n (m righe per n colonne) con il seguente significato:

- ✓ sulle m righe si riportano le attività lavorative identificate dalla medesima descrizione riportata nel cronoprogramma;
- ✓ sulle n colonne sono invece indicati tutti i rischi potenzialmente riconducibili ad una generica attività lavorativa, secondo le abbreviazioni riportate nella "LEGENDA DEI RISCHI".

Con riferimento alle Fasi Concomitanti individuate nel cronoprogramma sono riportati, per ciascuna di esse, i rischi di interferenza tra questa e quelle temporalmente coincidenti. Per agevolarne il riconoscimento nella matrice in oggetto, a ciascuna di esse è stata attribuita una lettera maiuscola dell'alfabeto.

Nella "Matrice dei rischi interferenti", per la fase di lavoro i, sono riportati gli identificativi di tutte le fasi concomitanti di cui i fa parte.

La generica cella della matrice risulta quindi univocamente attribuita ad una coppia "fase lavorativa – rischio di interferenza" e in essa viene individuata numericamente la relativa valutazione del rischio, a monte delle misure di prevenzione e protezione.

Per la gestione delle interferenze si rimanda alle attività di coordinamento descritte nel paragrafo successivo.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 19 di 29

			MATRICE DEI RISCHI DI INTERFERENZA A MONTE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE																
N.	ATTIVITA' LAVORATIVE	Rischi fisici			n.	ċ _:	ن	Rischi infortuni											
			RF 02	RF 03	RF 04	Chim.	Biol.	Canc.	RI 01	RI 02	RI 03	RI 04	RI 05	RI 06	RI 07	RI 08	RI 09	RI 10	RI 11
00	Attività istituzionali del Committente			1					2	3	2	2	2		2	2	2		3
01	Attività riscossione del diritto di ingresso al MOAL	2		2															3
02	Attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, diserbo del MOAL	2				2	2	1	2	2			2	2	2	2	2		3



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 20 di 28

8.3 Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione relative alle fasi interferenti individuate nella "matrice dei rischi di interferenza" riportata nel paragrafo precedente.

1. Rischio RF-01 (Rischio rumore)

Il rischio rumore è dovuto dall'utilizzo di macchine ed apparecchiature durante le attività. Durante l'esecuzione di lavori che producono rumori l'impresa esecutrice dovrà adottare i seguenti accorgimenti atti a limitare il più possibile le emissioni sonore ed in particolare:

- evitare l'impiego contemporaneo delle attrezzature più rumorose;
- nel caso di prolungato e necessario uso di attrezzature rumorose, utilizzare adeguati DPI.

Avere l'accortezza, laddove possibile, di chiudere le porte dei locali dove si sta adempiendo alla manutenzione, laddove possibile.

Le attrezzature/macchine utilizzate dall'impresa dovranno essere conformi alle vigenti normative.

2. Rischio chimico

Si prescrive alla ditta esecutrice di igienizzazione di utilizzare prodotti non tossici e dannosi per la salute umana ai sensi del regolamento CLP n. 1272/2008. Dopo aver utilizzato un prodotto particolare, aerare l'ambiente di lavoro.

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire al committente l'elenco delle schede di sicurezza dei prodotti chimici che intende impiegare per l'espletamento dell'appalto.

L'impresa non deve mai lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. Al termine del servizio i rifiuti delle operazioni in oggetto non dovranno essere abbandonati.

In caso di sversamento di sostanze chimiche utilizzare i kit di assorbimento che devono essere presenti durante le operazioni; comportarsi secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza (ai sensi dei Regolamenti REACH e CLP) dei prodotti utilizzati.

La ditta appaltatrice dovrà segnalare le lavorazioni sopradette, interdicendo l'area con cartelli e delimitando l'area mediante paletti para pedonali, barriere e transenne.

In ogni caso non si dovranno utilizzare, in qualsiasi attività contrattualizzata, sostanze chimiche classificate cancerogene e mutagene.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 21 di 28

3. Rischio biologico

Per l'attività l'impresa esecutrice dovrà informare i propri addetti all'eventuale rischio biologico presente nei luoghi di lavoro. Inoltre i lavoratori dovranno utilizzare specifici DPI per la protezione degli occhi con occhiali protettivi, delle vie respiratorie con mascherine filtranti, e delle mani con guanti contro il rischio biologico e anti taglio.

4. Rischio RI-01 (Rischio Elettrico)

Le attività che possono comportare l'involontaria interruzione dell'alimentazione elettrica devono essere preventivamente concordate con il committente al fine di avvertire preliminarmente i presenti, ed in ogni caso tali attività devono essere svolte in orario diurno al fine di ridurre i disagi relativi alla possibile mancanza di illuminazione.

Nei casi in cui l'impresa disattivi l'alimentazione elettrica dal quadro elettrico deve applicare idonea segnaletica per evitare che terzi possano riattivare l'alimentazione esponendo i lavoratori a rischio di elettrocuzione.

Durante le attività la ditta deve assicurare di non lasciare scoperti, neanche temporaneamente, eventuali conduttori elettrici in tensione per evitare il rischio di elettrocuzione.

- La società affidataria non potrà effettuare le lavorazioni senza specifica conferma.
- Un requisito generale sono che i lavoratori della società affidataria dovranno aver frequentato il corso per operatori elettrici PES e PAV della durata di 16 ore.
- La società affidataria dovrà applicare quanto stabilito dalle norme CEI 11-27, e CEI EN 50110-1, CEI 11-48 "Esercizio sugli impianti elettrici".
- L'area di intervento dovrà essere ben delimitata con recinzioni tali da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.
- Effettuare al termine delle lavorazioni un sopralluogo per assicurarsi che non ci siano cavi scoperti.

Non utilizzare apparecchiature che non rispettano le normative vigenti.

Accertarsi preventivamente che la potenza di utilizzo dell'attrezzatura sia congrua con la presa utilizzata.

Prestare particolare attenzione alla pulizia dei pavimenti negli uffici dove sono presenti torrette sopraelevate.

Nei casi in cui l'impresa disattivi l'alimentazione elettrica dal quadro elettrico deve applicare idonea segnaletica per evitare che terzi possano riattivare l'alimentazione esponendo i lavoratori a rischio di elettrocuzione.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 22 di 28

5. Rischio RI-02 (Rischio utilizzo macchine, attrezzature ed apprestamenti)

L'area di intervento dovrà essere ben delimitata con recinzioni del tipo proporzionato all'intervento da eseguire e con accessi protetti. Ove necessario prevedere delle barriere fisiche e percorsi protetti al fine di evitare ogni avvicinamento delle aree di lavoro con pedoni ed automezzi.

Attrezzature e materiali di lavoro dovranno essere collocate in modo tale da non costituire inciampo. Eventuali depositi non dovranno essere dislocati presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Gli automezzi dovranno essere posteggiati in modo tale da non essere di intralcio al passaggio degli altri automezzi e di eventuali mezzi di soccorso (VVF, 118, ecc.).

La committenza dovrà fornire macchinari ed attrezzature a norma secondo le vigenti leggi.

6. Rischio RI-03 (Rischio caduta dall'alto di persone)

In generale non è presente il rischio di caduta dall'alto perché tutte le operazioni legate ai servizi affidati si svolgono operando alla quota del terreno.

In ogni caso di indicano le seguenti misure di sicurezza.

Le scale portatili da impiegare dovranno essere secondo la norma UNI EN 131 e dovranno essere corredate con il libretto di uso e manutenzione recante:

- descrizione degli elementi
- indicazioni per il corretto impiego
- istruzioni per manutenzione e conservazione
- estremi del laboratorio che ha eseguito le prove
- dichiarazione conformità

Si ricorda che le scale portatili si possono utilizzare solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

In caso contrario si dovranno utilizzare altri apprestamenti quali i trabattelli. Anche per quest'ultimi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1004 e corredati di:

- nome ed indirizzo del costruttore o del fornitore;
- classe del ponte mobile secondo il carico massimo ammissibile ed il numero di impalcati;

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 23 di 28

- l'altezza massima ammissibile per condizioni differenti di montaggio;
- peso e dimensioni di base dei componenti;
- dati relativi alla zavorra richiesta per ottenere la necessaria resistenza contro il rovesciamento e le istruzioni del montaggio (da seguire scrupolosamente);
- istruzioni per la manutenzione dei componenti;

Il trabattello deve essere utilizzato solo a livello del suolo o del pavimento, sui suoi impalcati non devono mai essere utilizzate sovrastrutture come altri ponti su cavalletti, scale, ecc.

Durante lo spostamento del trabattello non dovranno esserci persone sopra di esso

7. Rischio RI-04 (Rischio caduta dall'alto dei materiali)

In generale non è presente il rischio di caduta di materiali dall'alto perché tutte le operazioni legate ai servizi affidati si svolgono operando alla quota del terreno.

In ogni caso, qualora ci sia la necessitò di eseguire lavorazioni con l'ausilio di scale e trabattelli, l'impresa dovrà delimitare adeguatamente e segnalare tale rischio con appositi cartelli di pericolo nell'area di intervento.

8. Rischio RI-05 (Rischio urti contro corpi sporgenti)

Nelle attività in cui si può verificare tale rischio, la ditta appaltatrice dovrà segnalare le lavorazioni sopradette, interdicendo l'area con cartelli edelimitando l'area mediante paletti parapedonali, barriere e transenne.

9. Rischio RI-06 (Rischio ferimento da oggetti proiettati accidentalmente)

Nelle attività in cui si può verificare tale rischio, la ditta appaltatrice dovrà segnalare le lavorazioni sopradette, interdicendo l'area con cartelli e delimitando l'area mediante paletti para pedonali, barriere e transenne.

Utilizzare solamente macchinari ed attrezzature dotate di carter e protezioni contro la proiezione di oggetti.

10. Rischio RI-07 (Rischio ferimento da scivolamento su pavimentazioni sdrucciolevoli, ecc)

Il rischio di scivolamento per i lavoratori all'interno delle aree recintate riguarda i rischi propri e dovrà essere valutato nell'ambito del documento della sicurezza dell'appalto. Per quanto riguarda l'interferenza con i passanti, è necessario prestare attenzione ad evitare lo sversamento di sostanze o lo spargimento di materiali o attrezzature che potrebbero causare scivolamento o inciampo all'esterno del perimetro del cantiere; le aree oggetto di lavorazione dovranno essere accuratamente riordinate e ripulite prima di essere nuovamente messe a disposizione della cittadinanza.

Per le attività all'esterno, i lavoratori potranno esporsi a rischio di scivolamento in modo del tutto analogo al comune cittadino e pertanto, come si rileva anche dalla matrice dei rischi a monte delle misure di prevenzione e protezione, tale rischio si



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 24 di 28

intende sotto controllo attuando le misure di prevenzione richiamate nel precedente capoverso (recinzione del cantiere, pulizia e riordino delle aree prima di riconsegnarle, ecc.).

11. Rischio RI-08 (Rischio incendio)

I requisiti generali per ridurre al minimo il rischio incendio sono:

Nell'eventualità vengano svolte lavorazioni a caldo (uso di fiamme libere o processi di saldatura), l'area in cui si svolgono tali lavorazioni dovrà essere oggetto di sopralluogo preliminare atto ad accertare che i materiali combustibili siano stati rimossi o protetti dalle fonti di calore e scintille.

Mettere a disposizione degli addetti alle lavorazioni a caldo idonei estintori portatili a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione almeno 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il decreto ministeriale 20 dicembre 1982. Tali lavoratori dovranno essere informati sulle procedure di allarme incendio da adottare.

L'impresa non deve mai lasciare prodotti chimici e loro contenitori anche se vuoti, incustoditi. I contenitori dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. Al termine del servizio, i rifiuti delle operazioni in oggetto non dovranno essere abbandonati.

L'impresa non dovrà accumulare rifiuti delle lavorazioni (sfalcio erba, potatura rami, ecc,) e lasciarli incustoditi; terminata la lavorazione e/o a fine giornata lavorativa l'impresa dovrà ripulire smaltire i rifiuti in discarica.

Il Comune di Albano Laziale dovrà informare e mettere a conoscenza le procedure da adottare in caso di emergenza.

Gli automezzi dell'impresa dovranno essere posteggiati in modo tale da non essere di intralcio al passaggio degli altri automezzi e di eventuali mezzi di soccorso (VVF, 118, ecc.).

12. Rischio RI-09 (Vie ed uscite di emergenza/rischio intralcio alla cittadinanza)

Per ridurre al minimo il pericolo di intasare le vie di uscita e di emergenza tutti i lavoratori delle ditte esecutrici, si impegnano ad evitare di depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale di fronte le porte dei percorsi d'esodo nonché lungo i corridoi.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 25 di 28

13. Rischio RI-11 (Rischio investimento e sinistri stradali)

Nelle attività che si svolgeranno lungo i percorsi di automezzi si dovranno seguire le indicazioni, per quanto riguarda la segnaletica, le barriere e i comportamenti da eseguire da parte della ditta appaltatrice, del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo". In tale Decreto sono riportate tutte le tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei che si dovranno effettuare in tutte le tipologie di strade del Comune di Albano Laziale.

8.4 Matrice dei rischi a valle delle misure di prevenzione e protezione

E' di seguito riportata la Matrice dei rischi interferenti a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione così come definite al precedente paragrafo.

La matrice è identica a quella precedentemente illustrata, ma il valore attribuito ai singoli rischi è adesso condizionato dall'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

La matrice indica che le misure di prevenzione e protezione definite risultano essere idonee a tenere sotto controllo il rischio residuo portandolo a valori ritenuti accettabili.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 26 di 28

		MATRICE DEI RISCHI DI INTERFERENZA A MONTE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE																	
N.	ATTIVITA' LAVORATIVE	Rischi fisici			Ë		<i>(</i> i	Rischi infortuni											
			RF 02	RF 03	RF 04	Chim.	Biol.	Canc.	RI 01	RI 02	RI 03	RI 04	RI 05	RI 06	RI 07	RI 08	RI 09	RI 10	RI 11
00	Attività istituzionali del Committente			1					1	1	1	1	1		1	1	1		1
01	Attività riscossione del diritto di ingresso al MOAL	1		1															1
02	Attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, diserbo del MOAL	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 27 di 28

9 COSTI PER LA SICUREZZA

Il totale dei costi per le attività interferenti da evidenziare nel contratto saranno determinati in sede di stipula dello stesso sulla base del numero dei lavoratori dell'impresa che saranno presenti presso la sede oggetto della valutazione. L'importo relativo a tali costi sarà evidenziato nel contratto.

La Legge 123/2007 agli artt. 3 e 8 e l'art. 26 del D. Lgs. 81/08, prevedono che vengano individuati specificatamene i costi della sicurezza. Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ✓ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- ✓ procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza;
- ✓ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Nella tabella seguente vengono riportati gli oneri totali per la sicurezza:

COSTI PER L'A	COSTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ATTIVITA' INTERFERENTI												
DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)	NOTE								
Riunione di coordinamento	ora	3 (1 per attività)	203,26	609,78	Prezziario Regione Lazio 2012								
Barriere per la delimitazione	cad.	4	3,54/mese (12 mesi)	169,92	Prezziario Regione Lazio 2012								
Coni	cad.	5	0,33/mese (12 mesi)	19,80	Prezziario Regione Lazio 2012								
Gilet ad alta visibilità	cad.	5	3,84 (12 mesi)	230,40	Prezziario Regione Lazio 2012								
Paletti in plastica con nastro di delimitazione avvolgibile per delimitazione aree di lavoro ove occorre	cad.	10	20,00	200,00	Indagine di mercato								
Estintore a polvere portatile con capacità estinguente 34 A 233 BC da 6 kg	cad.	2	1,63 (12 mesi)	39,12	Prezziario Regione Lazio 2012								
	Fotale costi sp	peciali della sicure	zza	Circ	a € 1.300,00								

I costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 1.300,00 + IVA.



D.Lgs. 81/08

Doc. n. SPP.DUVRI.05

Rev. 0

Data: 25/06/2018

Pagina 28 di 28

10 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Ai fini dell'espletamento degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa affidataria dovrà:

- eseguire la Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle attività da eseguire (rischi propri) ed elaborare uno specifico Documento della Sicurezza dell'Appalto in cui dovranno essere specificati anche i criteri adottati per la valutazione stessa e recepite le prescrizioni del presente DUVRI, per la parte di propria competenza;
- 2. trasmettere il documento della sicurezza dell'appalto all'Amministrazione Concedente prima dell'inizio dei lavori ai fini della verifica di idoneità e congruenza con il DUVRI.

11 OBBLIGHI DELL'IMPRESA SUB-AFFIDATARIA

Come riportato nel capitolato speciale di appalto, all'art. 9, il subappalto non è previsto. Inoltre è vietata qualsiasi cessione parziale o totale del contratto.

12 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in occasione di attivazione di altri contratti e/o attività di servizi, lavori, opere all'interno dei luoghi di lavoro e locali. La versione in copia aggiornata sarà distribuita a tutti i soggetti interessati in accordo agli aggiornamenti introdotti.

Inoltre, in linea generale, revisioni ed aggiornamenti al documento potranno essere effettuati tutte le volte in cui verranno registrate variazioni e/o modifiche alla logistica dei luoghi di lavoro nonché alle modalità operative per l'espletamento delle singole attività contrattuali.